

**DELIBERAZIONE 30 MARZO 2021**

**132/2021/R/GAS**

**RIDETERMINAZIONE DI OPZIONI TARIFFARIE GAS DIVERSI PER GLI ANNI DAL 2019 AL 2021**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1152<sup>a</sup> riunione del 30 marzo 2021

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 15 marzo 2018, 149/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 149/2018/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025", approvata con la deliberazione dell'Autorità 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2020, 596/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 596/2020/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 30 gennaio 2015, 3/2015 (di seguito: determinazione 3/2015).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 4, comma 1, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all'Autorità, in ciascun anno del periodo regolatorio 2020-2025, nelle finestre 1 febbraio – 15 febbraio e 1 settembre – 15 settembre;
- il medesimo articolo 4, comma 1, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*;

- in relazione agli effetti delle rettifiche:
  - l'articolo 4, comma 2, della RTDG prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
  - l'articolo 4, comma 3, della medesima RTDG prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
  - l'articolo 4, comma 4, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
- secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della RTDG le richieste di rettifica di dati inoltrate all'Autorità comportano l'applicazione di una indennità amministrativa, a carico dell'impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000,00 euro;
- con determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 596/2020/R/GAS, l'Autorità ha approvato, tra l'altro, le opzioni tariffarie gas diversi, di cui all'articolo 69 della RTDG;
- come riportato nella parte di motivazione della suddetta deliberazione 596/2020/R/GAS, 7 (sette) imprese distributrici non hanno provveduto all'invio dei dati entro il termine del 19 novembre 2020, data di chiusura della raccolta dati;
- in relazione alle suddette 7 imprese distributrici, la medesima deliberazione 596/2020/R/GAS ha determinato le opzioni gas diversi sulla base delle disposizioni dell'articolo 2, comma 6, della RTDG, che disciplinano il caso di mancata comunicazione dei dati fisici relativi al numero di punti di riconsegna serviti, per le imprese distributrici risultate inadempienti.

**CONSIDERATO CHE:**

- le imprese distributrici 457-LUNIGAS IF SPA e 902-COSEV SERVIZI SPA, hanno presentato, entro la data del 15 febbraio 2021, istanze di rettifica relative al mancato invio o invio *incompleto* della richiesta di determinazione delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della RTDG, con riferimento all'anno dati 2019, e hanno apportato le relative modifiche nel sistema di raccolta dati, integrando le informazioni necessarie per le determinazioni tariffarie;
- con riferimento all'impresa distributtrice 83-SARDA RETI GAS SRL, presente nella *Tabella A* della deliberazione 149/2018/R/GAS relativa alle imprese distributrici che avevano presentato istanza di rideterminazione tariffaria entro la

data del 15 febbraio 2018, la Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità, a seguito dell’esame della documentazione, ha ritenuto idonea l’istanza presentata dalla medesima impresa distributrice 83-SARDA RETI GAS SRL, con decorrenza a partire dalle opzioni tariffarie gas diversi dell’anno 2019;

- con riferimento al servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate, la rideterminazione delle opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura, oggetto del presente provvedimento, comporta la modifica delle tariffe applicate ai clienti finali, con conseguenti ricalcoli degli importi precedentemente fatturati.

**CONSIDERATO CHE:**

- in materia di rateizzazione dei pagamenti, la regolazione dell’Autorità prevede misure a tutela dei clienti finali dei settori energetici, individuando modalità e tempistiche di rateizzazione delle somme dovute per fattispecie tipizzate, pur rimettendo agli esercenti la possibilità di offrire condizioni migliorative;
- con particolare riferimento all’impresa distributrice 83-SARDA RETI GAS SRL, l’accettazione delle sopra richiamate istanze di rideterminazione tariffaria, in ragione dell’entità delle rettifiche richieste, comporta ricalcoli degli importi relativi agli anni 2019 e 2020 precedentemente fatturati, con conseguente aggravio dei costi del servizio per i clienti finali, il cui ammontare appare particolarmente significativo.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- accettare le istanze presentate dall’impresa distributrice 457-LUNIGAS IF SPA e dall’impresa distributrice 902-COSEV SERVIZI SPA, con riferimento alle opzioni tariffarie gas diversi dell’anno 2021;
- accettare l’istanza di rideterminazione tariffaria presentata dall’impresa distributrice 83-SARDA RETI GAS SRL, con decorrenza a partire dalle opzioni tariffarie gas diversi dell’anno 2019;
- in relazione alla rettifica dei dati di cui ai punti precedenti, applicare l’indennità amministrativa prevista dall’articolo 4, comma 5, della RTDG;
- procedere alla rideterminazione delle opzioni tariffarie gas diversi rispettivamente per l’ambito gas diversi SARDA RETI GAS SRL - regione Sardegna, per gli anni tariffe dal 2019 al 2021, e per gli ambiti gas diversi LUNIGAS IF SPA - regione Toscana e COSEV SERVIZI SPA - regione Abruzzo, per l’anno tariffe 2021.

**RITENUTO CHE:**

- con riferimento alle rideterminazioni relative agli anni 2019 e 2020, al fine di rafforzare i meccanismi di tutela in favore dei clienti finali, sia opportuno

consentire ai clienti finali interessati dai ricalcoli conseguenti a tali rideterminazioni, la possibilità di accedere ad un piano di rateizzazione;

- per le medesime ragioni di cui sopra, limitatamente ai ricalcoli derivanti dalle rideterminazioni relative agli anni 2019 e 2020, sia opportuno prevedere che gli esercenti la vendita di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, offrano ai clienti finali che ne facciano richiesta un piano di rateizzazioni, senza il pagamento di interessi, secondo modalità e criteri concordati con il cliente;
- con riferimento alle rideterminazioni relative all'anno 2021, essendo tuttora in corso il processo di fatturazione dei consumi, non sia necessario prevedere forme di rateizzazione dei pagamenti

### **DELIBERA**

1. di rideterminare le opzioni tariffarie gas diversi per gli anni tariffe dal 2019 al 2021, secondo quanto riportato nella Tabella 1, Tabella 2 e Tabella 3, allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
2. con riferimento ai ricalcoli derivanti dalla rideterminazione delle opzioni tariffarie di cui al precedente punto 1, limitatamente agli anni 2019 e 2020, di prevedere che gli esercenti la vendita di gas diverso dal naturale a mezzo di reti urbane, comunichino al cliente finale la possibilità di rateizzarne i relativi importi, senza il pagamento degli interessi, secondo modalità e criteri concordati con il cliente medesimo;
3. di applicare l'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG all'impresa riportata nella Tabella 4, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

30 marzo 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*